

## **TI\_GERICHTE 16.2001.75 vom 20. Februar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-02-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2001.75](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2001.75)

FR: TI\_GERICHTE 16.2001.75 du 20 février 2002

IT: TI\_GERICHTE 16.2001.75 del 20 febbraio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

Nella fattispecie, avendo la convenuta espressamente contestato di aver ricevuto la merce fatturata il 9 marzo 1999 (doc. A), che non contesta invece di aver ordinato telefonicamente come allegato dall'istante, spettava a quest'ultima fornire la prova dell'invio, prova che l'istante non ha neppure tentato di allegare. A tal fine nulla giova il fatto di aver inviato alla convenuta la fattura e numerosi richiami di pagamento rimasti senza risposta, non potendosi dedurre dalla mancata contestazione di questa documentazione il riconoscimento di un credito che la convenuta considera inesistente ( Cocchi/Trezzini , op.cit., ad art. 183, m. 29). Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, accogliendo la pretesa dell'istante nonostante le sue contestazioni e l'assenza di ogni prova circa l'avvenuto invio della merce fatturata, il giudice di pace ha manifestamente violato l'art. 8 CC ( Cocchi/Trezzini , op.cit., ad art. 183, m. 1).

#### **E. 7**

Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g CPC), deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell'istanza. Tasse e spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 4 settembre 2001 di \_\_\_\_\_ è accolto. Di conseguenza la sentenza 20 luglio 2001 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 35.- e le spese di questa sede di fr. 30.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo carico. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di \_\_\_\_\_ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a:

– \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Pregassona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.